



La responsabilità della struttura sanitaria ex art. 1228 c.c.

Descrizione

La struttura sanitaria, chiamata a rispondere dell'operato dei propri medici, spesso eccepisce che in realtà alcun inadempimento sia alla stessa imputabile direttamente ed esclusivamente sotto il profilo strutturale e/o organizzativo. Si tratta di **rilievo del tutto pretestuoso**.

Ed invero -come confermato dalla recente sentenza dd. 22 aprile 2024 n. 10787 della Corte di Cassazione- il titolo della responsabilità, per il quale la struttura risponde, deve rinvenirsi nell'art. 1228 c.c., che trova giustificazione *nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale*. Il positivo accertamento della responsabilità della struttura sanitaria ex art. 1228 c.c. postula, pertanto, l'accertamento del fatto colposo del personale medico ausiliario, ossia *un illecito colpevole dell'autore immediato del fatto*, in assenza del quale non è ravvisabile alcuna responsabilità contrattuale dell'ente debitore nei confronti del paziente.

La **responsabilità della struttura sanitaria** concorre con quella dell'ausiliario, ed invero entrambi **rispondono in via solidale** nei confronti del danneggiato, in ragione dell'insorgere dell'obbligazione risarcitoria per l'unicità dell'evento dannoso imputabile a più soggetti; imputabilità che si determina non solo in forza del concorso efficiente delle plurime condotte (attive e/o omissive) nella produzione del danno, ma anche allorquando uno dei condebitore risponda per il fatto dell'autore immediato del danno.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

08 Mag 2024